

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

CIRCOLARE 1/2017

In questo numero:

- ✓ Tax Credit per gli Alberghi – Proroga fino al 2018

Salerno 04 Gennaio 2017
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

Gentile Cliente,

La Legge di bilancio 2017 proroga il riconoscimento del Tax credit per le strutture ricettive anche per il 2017 e per il 2018. L'intervento della Manovra 2017 però non si limita alla semplice proroga, ma modifica alcune disposizioni normative contenute nel D.L. 83/2014 all'art. 10 rubricato "Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico".

Le strutture interessate sono quelle esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Il D.M. 7 maggio 2015 ha definito la struttura alberghiera; per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali. L'articolo 10 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d'imposta al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Più nello specifico viene riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di:

- ✓ ristrutturazione edilizia,
- ✓ ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- ✓ ovvero di incremento dell'efficienza energetica.

La misura è riconosciuta anche per ulteriori tipologie di spese quali l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, come individuate nello stesso articolo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto alle imprese per spese fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi sopra indicati per gli interventi suddetti e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa previsto.

Il beneficio fiscale è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. "de minimis". Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di finanziamento previsto da tale regolamento è pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In attuazione dell'art. 10 è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Partendo dunque dalle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2017 andremo a riprendere quelle che sono le disposizioni operative previste dal Decreto Ministeriale appena citato.

Come già anticipato la Legge di bilancio 2017 proroga il credito di imposta in commento anche al 2017 e al 2018 apportando però alcuni aspetti novellativi alla disciplina normativa originaria sopra richiamata.

Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta

2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 (la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione antisismica, la riqualificazione energetica e l'acquisto mobili) del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

La stessa Manovra, al comma 5 dell'unico articolo prevede che il credito d'imposta prorogato e modificato dal comma 4 sia ripartito in due quote annuali di pari importo e possa essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di:

- ✓ 60 milioni di euro nel 2018;
- ✓ 120 milioni di euro nel 2019;
- ✓ 60 milioni di euro nel 2020.

Il comma 7, infine, interviene sul comma 7 dell'articolo 10 del D.L. 83/2014, rideterminando il limite massimo di spesa per la concessione del credito di imposta ivi previsto relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turistico alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016. In particolare, si prevedono i seguenti nuovi limiti:

- ✓ 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente);
- ✓ 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente).

LE ATTIVITA' ESCLUSE

Resta ferma la non ammissibilità al riconoscimento del credito d'imposta per le imprese che risultano avere i seguenti codici ATECO all'interno della classifica 55.2:

- ✓ 55.20.2 Ostelli della gioventù
- ✓ 55.20.3 Rifugi di montagna

- ✓ 55.20.4 Colonie marine e montane
- ✓ 55.20.51 Tutte le voci ad eccezione dei Residence

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, dovrà essere aggiornato il decreto attuativo del 7 maggio 2015 sopra citato e potranno essere confermate o meno le procedure di accesso al credito d'imposta finora seguite.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

- ✓ Costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
- ✓ Demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- ✓ Ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- ✓ Interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
- ✓ Modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche di diversi materiali, finiture e colori;
- ✓ Realizzazione di balconi e logge;
- ✓ Recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- ✓ Sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
- ✓ Sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
- ✓ Installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

- ✓ Installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti Di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.

INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

- ✓ Installazione d'impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- ✓ Installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
- ✓ Coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
- ✓ Installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
- ✓ La realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++).

ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D'ARREDO DESTINATI ALLA STRUTTURA ALBERGHIERA

- ✓ Acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
- ✓ Acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

- ✓ Acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
- ✓ Acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenti;
- ✓ Arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners